



In tema di cambiamento delle generalità, di cui è appena il caso di rammentarne l'eccezionalità, occorre segnalare che detta misura tutoria è stata attribuita a 41 persone, mentre la stessa è stata revocata per 4 collaboratori di giustizia nei confronti dei quali è stato contestualmente soppresso il programma speciale di protezione per violazioni comportamentali.

c) La detenzione in carcere

Al 31 dicembre 1997 ammontano a 195 i collaboratori di giustizia ristretti in Istituti penitenziari, mentre quelli in stato di libertà raggiungono le 618 unità.

I primi costituiscono, quindi, quasi il 19% del totale dei collaboratori di giustizia provenienti dal crimine ed ammessi alla speciale protezione.

Nel semestre in esame è divenuto sempre più stretto e produttivo il rapporto tra il Servizio Centrale di Protezione ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Proprio nel periodo considerato è stato distaccato presso gli Uffici del Servizio Centrale personale di detto Dipartimento che, a tempo pieno e in uno spirito unitario tipico delle strutture interforze, provvede a monitorare, in tempo reale, la situazione giuridico-processuale e quella detentiva di ciascuna delle persone entrate nel sistema di protezione.

Tale personale, oltre a curare ogni utile contatto con l'Amministrazione di appartenenza, assiste anche i singoli operatori del Servizio Centrale di Protezione nella soluzione dei variegati problemi connessi alla gestione dei collaboratori di giustizia - e dei loro familiari - detenuti, destinatari di misure alternative alla detenzione in carcere o, comunque, colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Queste forme di concreta cooperazione istituzionale esistenti con il Dicastero di Grazia e Giustizia e, in particolare, con il predetto Dipartimento, rappresentano il modo più corretto ed efficace per affrontare le mille problematiche poste dal fenomeno della collaborazione con la giustizia.

d) I benefici penitenziari

La sottoposizione allo speciale programma di protezione consente, com'è noto, di poter accedere ai benefici penitenziari offerti dalla vigente normativa in termini meno rigidi di quanto ordinariamente viene previsto per persone detenute non ammesse a tale misura tutoria.

L'art. 13 ter della legge n. 82/1991 prevede che nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte dal Tribunale o Magistrato di sorveglianza di Roma.

Tale procedura si completa con il parere, non vincolante, che la Commissione Centrale deve esprimere sull'istanza dell'interessato, dopo aver acquisito informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

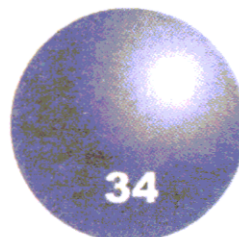
La premialità apportata in questo settore dal sistema di protezione consiste nella possibilità di deroga alle vigenti disposizioni in materia di concessione dei benefici penitenziari, ivi compresi i limiti di pena previsti dagli artt. 21, 30 ter, 47, 47 ter e 50 della legge da ultimo citata.

MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE



DAL 1° LUGLIO
AL 31 DICEMBRE 1997



● Istanze respinte

● Istanze accolte

DATI FORNITI DAL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE

DETENZIONE DOMICILIARE



● Istanze accolte

● Istanze respinte

DAL 1° LUGLIO
AL 31 DICEMBRE 1997



2) VERSO IL REINSERIMENTO SOCIALE

a) *L'assistenza*

Il programma speciale di protezione può prevedere, oltre alle misure di tutela dell'incolumità fisica del collaboratore e dei suoi familiari, anche gli interventi di carattere assistenziale ritenuti necessari per assicurare il richiesto livello di sicurezza.

E' stato più volte sottolineato, soprattutto nelle precedenti Relazioni semestrali al Parlamento, che uno degli obiettivi del programma speciale di protezione è individuabile nel reinserimento sociale delle persone interessate al programma. Tuttavia i pur indispensabili già citati strumenti tutori - la documentazione e il cambiamento di generalità - si rivelano non sufficienti ove venga a mancare la volontà delle persone destinatarie del programma di protezione di reinserirsi nel contesto sociale e svolgere una onesta attività lavorativa.

Va rilevato infatti, in proposito, che taluni collaboratori di giustizia manifestano un concreto impegno che lascia trasparire una chiara intenzione di affrancarsi dall'assistenzialismo imposto dal sistema di protezione; altri, invece, difficilmente manifestano propensione a rinunciare al sostegno economico erogato in loro favore.

Tenuto conto di questo dato di fatto, deve essere duplice la prospettiva degli interventi assistenziali: da un lato, essi devono garantire, soprattutto inizialmente, quel minimo di sostentamento necessario a non vanificare le misure tutorie concretamente poste in atto; dall'altro, devono essere finalizzati

a rendere la persona protetta parte attiva del suo reinserimento nella società produttiva.

Rilevante è al tal fine il c.d. "libro delle regole"; questo documento, predisposto dal Servizio Centrale di Protezione ed a cui si accennerà in seguito, costituisce lo strumento utile ad instaurare un corretto rapporto tra le Istituzioni ed il collaboratore di giustizia, rendendo più chiari e dettagliati i meccanismi secondo cui esso deve svilupparsi.



Dal sopra illustrato grafico è agevole comprendere che l'assistenza economica assicurata - in conformità della normativa - dal Servizio Centrale di Protezione si basa, essenzialmente, sulla corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento, sul pagamento del canone di locazione degli alloggi -

reperiti da detto Ufficio - ove sono trasferite le persone in protezione, sul rimborso delle spese legali sostenute dai collaboratori di giustizia per procedimenti penali inerenti a reati commessi prima della collaborazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il contributo mensile di mantenimento giova solo ricordare che il regolamento adottato il 24 novembre 1994 dai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia prevede che la misura di detta erogazione sia annualmente adeguata agli indici ISTAT dei consumi delle famiglie del centro-nord.

Nella prospettiva della massima trasparenza su questo tema, il disegno di legge di modifica della legislazione di settore eleva detta disposizione a rango di normativa primaria; nello stesso progetto legislativo, come si accennerà nel prosieguo della Relazione, potrebbe forse trovare posto anche una modifica dei meccanismi di rimborso delle spese connesse con la difesa legale.

Da rilevare, infine, che le spese mediche sono state ormai praticamente azzerate, grazie alla capillare diffusione, fra la popolazione protetta, dei libretti sanitari di copertura che consentono agli interessati di recarsi presso le strutture pubbliche.

b) Il lavoro

Come già ampiamente illustrato nelle precedenti Relazioni semestrali al Parlamento, gli interventi demandati al Servizio Centrale di Protezione in tema di lavoro mirano alla realizzazione di due obiettivi: la conservazione del posto di lavoro per coloro che prima di essere posti sotto protezione svolgevano un'attività lavorativa lecita; la possibilità di fornire all'interessato - attraverso la documentazione di copertura o il cambiamento delle generalità - gli strumenti amministrativi, indispensabili, per concorrere ai posti di lavoro per cui possie-

de i requisiti necessari, partendo dalle condizioni minime assicurate a tutti i cittadini.

Circa la prima ipotesi, occorre evidenziare che la collaborazione fornita dai vari Enti pubblici e non, ha consentito, nel corso del semestre in esame, di perfezionare o avviare 13 procedure di trasferimento lavorativo, dalla località di origine a quella protetta.

Per quanto riguarda il secondo profilo - sempre nel semestre in questione - sono stati emessi 234 libretti di lavoro di copertura, sono state eseguite 394 "riservate" iscrizioni all'Ufficio di collocamento e sono stati rilasciati 52 codici fiscali di copertura.

Degne di segnalazione e di particolare attenzione sono state alcune iniziative intraprese da persone protette che si sono adoperate, con loro risparmi, per rilevare piccole imprese o attività commerciali a conduzione familiare.

Ovviamente non sono poche le difficoltà incontrate dagli interessati e dal Servizio Centrale di Protezione; infatti, poiché va innanzitutto salvaguardato l'aspetto tutorio, in questi casi si rende indispensabile la collaborazione degli uffici deputati al riconoscimento ed al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività commerciale.

In tal senso, le Camere di Commercio hanno sin qui manifestato ampia disponibilità nel consentire l'espletamento delle relative pratiche, fatto salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari ed indispensabili.

Normalmente, la capacità lavorativa si esprime facendo ricorso a pregresse conoscenze ed esperienze. Ad esempio, coloro che si accingono a rilevare un'attività commerciale solitamente già svolgevano tale professione nella

località di origine e, pertanto, possiedono sia le conoscenze tecniche che i necessari titoli abilitativi occorrenti.

Le pregresse esperienze lavorative emergono soprattutto nel settore artigianale, dove, tra l'altro, l'esistenza di una struttura familiare patriarcale - frequentemente identificabile nei nuclei familiari dei collaboratori della giustizia - consente di tramandare ai figli specifiche capacità manuali e di mantenere integri valori positivi che lo sradicamento dai luoghi originari potrebbe vanificare.

3) I MINORI

a) L'istruzione scolastica

Il diritto allo studio, così come quello alla vita ed alla salute, rappresenta uno degli obiettivi primari che il Servizio Centrale di Protezione persegue con l'intento di assicurare alla popolazione protetta, soprattutto ai minori in età scolare, la possibilità di intraprendere o di continuare gli studi durante il periodo di protezione.

Gli accordi ormai consolidati con il Ministero della Pubblica Istruzione permettono di effettuare le iscrizioni scolastiche in tempi brevissimi, utilizzando per i ragazzi un nominativo fittizio, al fine di garantire un ampio margine di sicurezza e di tutela nei confronti degli stessi.

L'esame dei dati statistici relativi alle iscrizioni scolastiche effettuate nel corso del semestre in esame consente di sottolineare l'ampiezza del fenomeno. Proprio la crescente popolazione minorile impone al Servizio Centrale di Protezione di monitorare costantemente e, se del caso, adatta-

re alle nuove esigenze le procedure concordate con le pubbliche Amministrazioni che lo coadiuvano.



Recentemente, ad esempio, si sono conclusi nuovi accordi proprio con il citato Dicastero, finalizzati ad un ulteriore snellimento delle procedure previste per l'iscrizione scolastica.

Come detto, i minori sottoposti allo speciale programma di protezione sono 2025 e le problematiche connesse all'inserimento scolastico sono le più diversificate; è comunque possibile esaminare la questione sotto due diversi e contrapposti punti di osservazione.

Accanto al momento negativo dello sradicamento dei minori dalla località di nascita, del loro improvviso e traumatico allontanamento dagli affetti, dai parenti, dalle amicizie e dalla scuola, fattori che indubbiamente possono se-

gnare l'ancora fragile personalità del ragazzo, giova sottolineare un aspetto sostanzialmente positivo.

Infatti, l'inserimento dei giovani in un contesto totalmente diverso da quello di origine, permette spesso di offrire loro notevoli possibilità di miglioramento delle condizioni educative e di vita in generale.

Rappresenta una realtà il fatto che molto spesso l'entrata in protezione consente la prosecuzione del corso di studi intrapreso nei luoghi di origine, tenuto conto anche del fatto che nei luoghi di provenienza geografica delle persone esiste, in generale, una certa percentuale di abbandono prematuro degli studi.

L'effetto, anche psicologico, determinato dall'impatto con il nuovo contesto sociale in cui si viene collocati ed il fenomeno dell'emulazione e dell'adattamento all'ambiente, tipico della natura umana, produce infatti statisticamente un aumento delle frequenze scolastiche e, conseguentemente, una riduzione del fenomeno dell'abbandono della scuola.

Un altro dato da non sottovalutare, anche se non ancora statisticamente significativo e rilevante, è quello relativo alle richieste di iscrizioni ai corsi professionali, generalmente organizzati dalle Regioni. Attualmente sono circa una decina i giovani che hanno richiesto di essere iscritti a detti corsi.

Il perseguimento di tali indirizzi scolastici lascia intravedere l'aspirazione degli interessati ad un più rapido ingresso nel mondo del lavoro: ciò tenuto conto dell'assunto secondo cui avere un titolo di studio di immediata "spendibilità" consente maggiori possibilità di reinserimento sociale.

Anche se non strettamente legato al discorso "minori", ma estremamente significativo per quanto concerne l'istruzione, è il dato riguardante le iscrizioni e le immatricolazioni universitarie effettuate nel corso del semestre in esame.

Ventiquattro richieste inoltrate al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica evidenziano una sempre crescente domanda di "cultura" da parte dei protetti, ed un dovere da parte delle Istituzioni di assecondare tale esigenza, soprattutto in vista di un successivo inserimento nel mondo del lavoro.

b) Il ruolo della famiglia e delle Istituzioni

Nell'opera di reinserimento dei minori nei contesti sociali dove vengono trasferiti, assume un ruolo decisamente importante la famiglia, fonte di socializzazione primaria, che deve adoperarsi, da un lato, per consentire al ragazzo un impatto non traumatico nel nuovo ambiente, dall'altro, per evitare che la nuova vita "blindata" non interferisca con la sua normale crescita psicologica.

Fondamentale diventa quindi consentire ai minori la frequenza di ambienti e ambiti di formazione, identificabili nella scuola, nelle associazioni sportive o religiose, ecc....

In questa opera educativa assume indubbia importanza la figura femminile. In un "universo" del tutto particolare, quale quello dei collaboratori di giustizia, dove gli uomini - vuoi perché ristretti in carcere, vuoi perché sovente impegnati in relazione al loro stato di collaboratori - sono spesso assenti, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, è la donna a sostenere gran parte del peso della crescita dei propri figli, in condizioni, peraltro, sicuramente non semplici.

All'azione della famiglia è però necessario affiancare quella delle Istituzioni, cui spetta garantire che la partecipazione dei minori alle attività sociali avvenga nel rispetto della tutela della persona protetta. Solo un'azione coordinata fra famiglia ed Istituzioni può garantire il raggiungimento di ri-

sultati positivi e duraturi.

Se, come si è visto, il ruolo della famiglia si esplica in un ambito ristretto, dai margini facilmente identificabili, quello delle Istituzioni si concretizza, necessariamente, in un contesto sociale più ampio e variegato. Ne deriva la necessità di coinvolgere, sinergicamente, un notevole numero di Enti pubblici e non.

E' stato già evidenziato il fondamentale contributo fornito dal Dicastero della Pubblica Istruzione; altrettanto rilevante si rivela la collaborazione del Vicariato di Roma per quanto concerne le problematiche di carattere religioso.

L'intervento dell'Organismo ecclesiastico permette ai minori di frequentare i corsi di catechismo utilizzando lo stesso nominativo di copertura previsto per la frequenza scolastica. Questo traguardo non è di poco conto perché consente al bambino di vivere, tranquillamente, tutte le esperienze proprie della sua età insieme ai coetanei.

Anche da parte del C.O.N.I. e, in particolar modo, delle singole Federazioni Sportive, si è potuto riscontrare un'estrema disponibilità alla soluzione di problematiche connesse alla partecipazione di ragazzi in protezione a gare o ad avvenimenti sportivi in genere.

L'associazionismo sportivo è, indubbiamente, una delle principali fonti di socializzazione secondaria dalla quale non si può certamente prescindere quando il fine ultimo è il regolare sviluppo psicofisico del bambino.

I progressi compiuti dal Servizio Centrale di Protezione nel sostegno ai giovani che, tra varie difficoltà dovute alla loro particolare condizione, cer-

cano di inserirsi nel tessuto "sano" delle località ove sono stati trasferiti, lasciano ben sperare per un prossimo futuro, soprattutto laddove persisteranno queste positive forme di cooperazione istituzionale, assolutamente necessarie ove si intenda dare soluzione a problematiche sociali di particolari delicatezza e complessità.

PARTE SECONDA
IL SISTEMA DI PROTEZIONE: VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE

PAGINA BIANCA